Avv. Maria Cristina Fabbretti

Via San Vitale n. 40/3/a - 40125 Bologna Tel. 051273730 - Fax 051270279 e-mail: mcfabbretti@gmail.com Sentenza n. 14/2017 pubbl. il 24/01/2017 RG n. 997/2016

N. R.G. 997/2016



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2016 promossa da:

rappresentato e difeso dall'avv. FABBRETTI

MARIA CRISTINA

RICORRENTE

contro

MIUR rappresentato e difeso dalla

dell'UFFICIO SCOLASTICO PROVICNIALE;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso domandava "accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita su un posto della classe di concorso dell'ambito territoriale di accorrenza giuridica a partire dall'a.s. 2016/2017 o da altra data accertata in corso di causa e con presa di servizio a decorrere dall'a.s. 2017/2018 o da altra data accertata in corso di causa".

MIUR resisteva al ricorso.

La domanda è fondata.

La ricorrente ha partecipato alla fase B della mobilità per l'a. s 2016/17 per la per la classe di concorso esprimendo come scelta soltanto l'ambito territoriale

In esito alla procedura di mobilità per l' a. s. 2016/2017, alla ricorrente non è stato concesso il trasferimento.

Tuttavia, dal riepilogo complessivo dei movimenti per la scuola secondaria di secondo grado, nella sede di preferenza indicata dalla docente nella domanda di mobilità, si evince che sono stati assegnati posti a docenti con punteggio minore di quello della docente odierna ricorrente ed in fasi della procedura di



mobilità successive, ossia nella fase C.

Il Ministero ha fatto riferimento a posti in sovrannumero, al fine di giustificare l'anomalia.

Ciò, tuttavia, non risulta convincente.

Non è dato infatti capire perché, ancorché si tratti di posti sovrannumerari, gli stessi non siano stato posti "a concorso" in ordine di fase (e, quindi, assegnando uno di essi alla che pure aveva fatto richiesta per quell'ambito e aveva titolo di preferenza nella scelta), per essere assegnati solo in fase C, essenzialmente senza seguire l'ordine della graduatoria. Ciò è illegittimo.

La domanda, pertanto, così come precisata all'udienza di discussione, deve essere accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accertare il diritto della ricorrente ad essere trasferita su un posto (in soprannumero così come indicato nella memoria del Ministero resistente) della classe di concorso

 dell'ambito territoriale di con decorrenza

giuridica a partire dall'anno scolastico 2016/2017;



Sentenza n. 14/2017 pubbl. il 24/01/2017 RG n. 997/2016

2) condanna il MIUR a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.

Ravenna, 24 gennaio 2017.

Il Giudice